

# NOZIONI ELEMENTARI DI DIRITTO

- **La persona**

**Nozione.** — L'uomo esiste non solo come organismo individuale creato dalla natura, ma è anche un soggetto creato dal diritto, partecipe dell'ordinamento giuridico. Da qui discende il duplice significato del diritto, formatore di norme giuridiche (normazione) e creatore di persone fisiche (personificazione) per *ciò* l'uomo, come persona, è allo stesso tempo soggetto attivo e passivo di rapporti giuridici, ossia capace di diritti e di doveri.

Questa capacità viene riconosciuta alle persone fisiche e alle persone giuridiche, per ciò il diritto di tutela riguarda non soltanto gli interessi dell'individuo singolo ma anche quelli di collettività costituite da più individui che diventano così persone giuridiche e sono soggetti di diritti e di obblighi come le persone fisiche.

Diritti della persona:    Persone fisiche  
                                    Capacità giuridica  
                                    Capacità di agire  
                                    Diritti della personalità

Diritto di famiglia :    Matrimonio  
                                    Filiazione  
                                    Adozione

Successione :            Capacità di succedere  
                                    Capacità di testare

Danno alla persona :    Illecito civile  
                                    Responsabilità civile  
                                    Risarcimento del danno

**Persona fisica**, in senso figurato, è l'uomo quale si presenta sulla scena del mondo giuridico; in senso proprio, è l'essere umano individualmente soggetto del diritto, in possesso della capacità giuridica.

**Persona giuridica**, è una organizzazione di persone fisiche e di beni riconosciuta dallo Stato e costituita per il conseguimento di uno scopo collettivo, duraturo e lecito. Sono persone giuridiche **pubbliche** lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza. Sono persone giuridiche **private** le associazioni (culturali, religiose, sportive, ecc.), le società (commerciali, cooperative, di mutuo soccorso), le fondazioni (opere pie, asili) e i comitati. Ognuno di questi enti è fornito di capacità giuridica propria ed è distinto dalle persone fisiche che concorrono a formarlo.

- **Capacità Giuridica**

**Esistenza della persona.** — L'esistenza della persona fisica dipende dalla *capacità giuridica*, la quale si acquista dal momento nascita (art. 1 c.c.).

**La capacità giuridica è l'attitudine a essere titolari di diritti e di doveri**, vale a dire è il presupposto dell'esistenza giuridica della persona e la condizione necessaria affinché l'uomo sia ritenuto idoneo ad avere interessi degni di tutela. Infatti, come non

I requisiti naturali per l'inizio della persona fisica e per l'acquisto della capacità giuridica sono due: la nascita e la vita.

Per *nascita*, ai fini del diritto, si intende la *separazione completa del feto dalla madre*, avvenuta mediante il parto naturale o il parto cesareo. – Il parto è la espulsione o l'estrazione del feto e dei suoi annessi dall'organismo materno con qualunque modalità esso si compia.

Il feto, separato dalla madre, assume una propria individualità fisica, quella cioè di un essere singolo, a sé stante, ma per iniziare la sua esistenza giuridica deve nascere vivo.

La prova della *vita*, che un tempo veniva dedotta dal vagito del neonato, può essere dimostrata da qualsiasi manifestazione di esistenza propria, in particolare dall'inizio della respirazione polmonare. Non occorre invece che il neonato sia vitale, cioè che egli abbia l'attitudine a proseguire la vita extrauterina, poiché la vita di pochi istanti, purché autonoma, basta per acquistare la capacità giuridica, con la quale egli diviene titolare dei diritti personalissimi ed acquista anche diritti patrimoniali, che con la morte successiva si trasmettono ad altre persone.

Per quanto detto, è privo di personalità giuridica il feto nato morto e così pure il nato vivo che sia sopravvissuto soltanto per il breve tempo di vita apnoica extrauterina.

La vita dell'uomo comincia dall'atto del concepimento, ma il prodotto gravidico non si distingue come essere a sé perché fa ancora parte del corpo materno (*mulieris portio*) perciò la vita prenatale è considerata dal diritto civile non più di una speranza di vita reale (*spes hominis*). Tuttavia, la legge riconosce taluni diritti successori, subordinati all'evento della nascita, ai nascituri

concepiti e non concepiti. Il nascituro concepito (*conceptus*) è un essere reale, già vivente e in via di sviluppo nell'organismo materno, cioè il feto in attesa di venire alla luce. Il nascituro non concepito (*concepturus*) è un essere irreali, ma eventuale, che potrà nascere da un futuro concepimento. Ne parleremo a proposito delle successioni.

**Estinzione della persona.** — Come la nascita segna l'inizio dell'esistenza giuridica, così la morte estingue la personalità e fa cessare nell'uomo la titolarità di quei diritti che in vita gli appartenevano (*mors omnia solvit*). Più esattamente, con la morte cessano i diritti personalissimi, mentre altri diritti di natura patrimoniale si trasmettono a terze persone.

Tuttavia, il corpo dell'uomo divenuto cadavere è protetto da illecite manomissioni, punite dal codice penale, e lo stesso cadavere è oggetto di rapporti giuridici, previsti e regolati dalla legge nel caso del prelievo di organi a scopo di trapianto terapeutico.

- **Capacità di agire**

**Nozione.** — Con la nascita l'essere umano acquista la capacità giuridica, ma è soltanto col raggiungimento della maggiore età che egli è in grado di curare i propri interessi e di compiere gli atti ordinari della vita civile. Da ciò deriva la differenza tra la capacità giuridica e la capacità di agire: la prima è riconosciuta indistintamente a tutti gli uomini in quanto persone fisiche, la seconda è concessa a coloro che abbiano raggiunto con l'età le facoltà intellettive e volitive adeguate in modo da sapersi **autogovernare**.

**La capacità di agire consiste nell'attitudine ad esercitare diritti e adempiere agli obblighi compiendo manifestazioni di volontà produttive di effetti giuridici. Tale capacità può essere esercitata direttamente o per mezzo di rappresentanti.**

Queste manifestazioni si estrinsecano con le varie attività idonee a modificare la propria situazione giuridica, ad esempio, amministrare i propri beni, contrarre matrimonio, adottare, fare testamento, fare donazioni, stipulare contratti di lavoro e così via. La persona in possesso della capacità giuridica non solo esercita, ma anche acquista e trasmette liberamente quei diritti dei quali essa è divenuta titolare. Presupposti della capacità di agire sono:

- la **capacità giuridica**, che si acquista dal momento della nascita;
- la **maggiore età**, fissata dal codice civile al compimento del 18° anno;
- la **capacità d'intendere e di volere**, che è l'attitudine di agire liberamente e coscientemente nei singoli casi concreti della vita e nei rapporti di convivenza sociale.

Come regola, la legge riconosce che l'individuo normale, raggiunta con la maggiore età la piena maturità psichica, posseda sufficiente cognizione delle norme che regolano i rapporti di convivenza umana e sappia valutare le conseguenze giuridiche e morali dei propri atti in modo da esercitare i suoi diritti autonomamente e senza pregiudizio proprio o altrui. Vi sono tuttavia situazioni psichiche e fisiche che modificano la capacità di agire, ora escludendola ora limitandola e costituiscono l'eccezione alla regola anzidetta, nel caso di inabilitazione, di interdizione o di incapacità naturale.

**Maggiore età.** - La maggiore età è *fissata al compimento del 18° anno* e con essa si acquista la capacità di esercitare tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa (art. 2 c.c.).

Pertanto *maggiorenne* è la persona che ha compiuto gli anni 18 e gode del pieno esercizio dei diritti. - E' *minorenne* colui che non ha ancora compiuto gli anni 18, soggetto alla potestà dei genitori o del tutore nell'esercizio dei diritti, fatta eccezione per quelli che la legge considera esenti da tutela. Le deroghe previste sono le seguenti:

- 1) a 14 anni inizia la capacità di prestare il proprio lavoro in agricoltura e nei servizi familiari; a tale età il minore deve prestare il suo consenso alla adozione;
- 2) a 15 anni cessa la qualifica di "fanciullo" ai fini dell'età professionale normale (legge 17 ottobre 1967, n. 977);
- 3) a 16 anni si può riconoscere un figlio naturale (art. 250 cc) - Alla stessa età è possibile contrarre matrimonio, previa dispensa (art. 84 cc) e con l'atto del matrimonio si consegue di diritto *l'emancipazione*. - Al sedicenne sono riconosciuti i diritti d'autore per le opere d'ingegno.
- 4) a determinate età si può essere adottati.
- **5) la minore di anni 18 può chiedere ed ottenere l'interruzione di gravidanza**

La questione della *capacità naturale*, sinonimo di quel tanto di discernimento che si sviluppa con l'età e pone in grado il minore di fare buon uso della ragione, ha riflessi importanti nei riguardi dei fatti intimi della persona, compresi quelli concernenti la salute ed il consenso ai trattamenti sanitari, che sono oggetto di studio della deontologia professionale.